



TRIBUNALE DI SAVONA

Relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi art. 68, comma 2, CCII

Sovraindebitato: Stefano Cossu

Gestore della crisi : avv. Mattia Manti

Il sottoscritto avv. Mattia Manti (C.F. MNTMTT82M31I470B; FAX: 0172-1831179; Tel. 0172-1836604; PEC: mattia_manti@pec.it), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Frosinone al n. 1523, residente in Fossano (CN), Strada del Lucchetto n. 5, e con studio professionale in Frosinone, viale Mazzini n. 224 e domiciliato presso il proprio studio secondario in Fossano (CN), via San Giorgio n. 9, al seguente recapito digitale pec: mattia_manti@pec.it, con lettera di incarico nomina n. 13/2023 (pro. 743/2023) del 15.05.2023 (all. 1) è stato nominato dal Referente dell'OCC di presso ODCEC di Savona, Cuneo, quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento per il sig. Stefano Cossu nato a Savona il 12.07.1982 (Cod. Fisc. CSSSFN82L12I480G), residente in Cairo Montenotte (SV), Via Madonna del Bosco, 10, assistito dall'avv. Roberta Contegno (C.F. CNTRR-T64T57D969A; PEC: roberta.contegno@ordineavvgenova.it) e presso lo studio della medesima domiciliato in Genova (GE), Piazza Dante, 8/8 (cfr. doc. 3).

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara :

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di cui all'art.358 del Dlgs del 17 giugno 2022 n.83 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012
- b) di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale;

- c) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- d) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- e) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del sovraindebitato interessato al Piano.

Il sig. Cossu Stefano (in prosieguo anche denominato "*sovraindebitato*", "*debitore*", "*istante*" o *esponente*") risulta coniugato, è lavoratore (con qualifica di operativo specializzato) presso la Bistolfi s.r.l., corrente in Cairo Monte Notte (SV).

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, Dlgs del 17 giugno 2022 n.83 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*; non é soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate per gli imprenditori minori "sotto-soglia"; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) né ad altre procedure previste dal CCII; non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- Il ricorrente non é soggetto rientrante nella fattispecie previste per le procedure concorsuali "maggiori" (Liquidazione Giudiziale).

In ottemperanza al provvedimento di nomina, con la presente lo scrivente presenta la propria relazione precisando:

- Che il ricorrente ha avuto problemi di ludopatia ciò ha creato un'impossibilità finanziaria di prosecuzione a lungo termine dei pagamenti correnti, e non avendo somme da poter mettere a disposizione dei creditori se non la quota residuale del reddito, dell'autovettura di proprietà e delle quote degli immobili, è emersa l'inopportunità di presentare una proposta di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.67 e seguenti del CCII;
- Che preso comunque atto dello stato di sovraindebitamento in cui versa il sig. Cossu Stefano;
- Che dichiara di aver contribuito alla predisposizione ed alla stesura dell'istanza di sovraindebitamento.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto

ESPONE

La seguente relazione dell'organismo di composizione della crisi art. 67 ss. del Dlgs del 17 giugno 2022 n.83, così articolata:

CAPITOLO	TITOLO	PAG.
1.	Premesse	6

CAPITOLO	TITOLO	PAG.
2.	Accertamento dei requisiti di accesso alla procedura	7
3.	Verifica della produzione documentale di cui al comma 2, lettera C) dell'art. 68 CCII	8
4.	Attivo liquidabile: beni in proprietà del sovraindebitato	10
5.	Situazione attuale del sig. Cossu	11
6.	Atti di d'imposizione compiuti negli ultimi cinque anni.	15
7.	Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.	15

CAPITOLO	TITOLO	PAG.
8.	Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.	16
9.	Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.	18
10.	Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.	18

CAPITOLO	TITOLO	PAG.
11.	Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.	19
12.	Giudizio sulla fattibilità del piano	20
13.	Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria	21
14.	Conclusioni	21

1. Premesse

Il sig. Cossu Stefano ha presentato domanda all'OCC presso l'ODCEC di Savona al fine di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento prevista all'art. 67 ss. CCII.

Per quanto riguarda i **requisiti soggettivi**, il sig. Cossu Stefano:

- Non é soggetto rientrante nella fattispecie previste per le procedure concorsuali "maggiori" (Liquidazione Giudiziale);

- Il sovraindebitato ha dichiarato di non aver usufruito, negli ultimi 5 anni, del ricorso ad alcuna procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012 né dal Dlgs 17 giugno 2022 n.83;
- Il sig. Cossu Stefano ha dichiarato di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n. 3/2012 e quindi neppure l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo o la revoca o la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

Per quanto riguarda i **requisiti oggettivi**, il sig. Cossu Stefano:

- ha dichiarato che il totale dei suoi debiti, personali e dell'attività lavorativa, ammontano a circa € 55.721,21 (oltre le rate residue di mutuo);
- ha dichiarato di non essere in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, neanche in chiave prospettica, stante l'ammontare dei debiti e dei redditi prodotti.

2. Accertamento dei requisiti per l'accesso alla procedura

Nel paragrafo in questione, lo scrivente ritiene opportuno verificare l'esistenza e la completezza della documentazione e delle informazioni richieste ai fini dell'accesso alla procedura. Nella relazione di accompagnamento al Decreto Delegato n. 14/2019 si legge che: *"il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2 comma 1 lettera e)..."* Parimenti, l'art. 67 comma 1 prevede che *"Il consumatore sovraindebitato"*

to, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento....". Pertanto la ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede sussistenza del presupposto soggettivo della qualità di consumatore in capo all'istante nonchè del presupposto oggettivo del sovraindebitamento.

L'art. 2 c.1 lettera c) del Dlgs del 17 giugno 2022 n.83 definisce il "sovraindebitamento" come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"*

La situazione del sig. Cossu Stefano rientra nella fattispecie anzidetta in quanto il medesimo:

- non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- Si trova in stato di crisi ed in insolvenza in quanto l'attivo prontamente liquidabile non risulta sufficiente, neanche in chiave prospettica, alla copertura dei debiti esistenti.

3. Verifica della produzione documentale di cui al comma 2 del lettera C) dell'art. 68 CCII.

Nel presente paragrafo lo scrivente ritiene opportuno verificare l'esistenza e la completezza della documentazione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 67, cpv, e 68, cpv, lett. C).

La scrivente precisa che sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'elenco dei creditori.

Elenco creditori: il presente elenco riepiloga importi e creditori sulla scorta dell'interpello dei creditori stessi ad opera dello scrivente

CREDITORE	NOTE	IMPORTO IN €
YUONITED CREDIT	- contratto di finanziamento n. CI-T202009142IWXCNL, importo residuo euro 3.777,39 - contratto di finanziamento n. CI-T20220412CN0I4KC, importo residuo euro 2.954,22 - contratto di finanziamento n. CI-T202109281665KH2, importo residuo euro 4.457,77	11.189,38
AGOS DUCATO SPA	- Contratto di finanziamento n. 66119586 e linea di credito € 25.331,14 -Contratto di finanziamento n. 3101138 € 14.040,00	39.371,14
AGOS RESOLVING	contratto n *****6239	4.496,74
BANCA INTESA SAN PALOLO	Prestito n. 58576135 residuo	3.042,23
BANCA UNICREDIT S.P.A.	Mutuo ipotecario per di 90.000 € (coobbligata la moglie del sovraindebitato)	71.447,94

CREDITORE	NOTE	IMPORTO IN €
CONDOMINIO “PIAZZA SABOTINO”	Quote condominiali come da mis-siva avv. Giuliano Bertone	994,94
TOTALE		130.497,37 €

All’esposizione debitoria di cui sopra occorre prestabilire i costi da sostenere per la procedura di liquidazione controllata, oneri da considerare in prededuzione, meglio dettagliati nella seguente tabella (gli importi sono indicati al lordo di eventuale cassa previdenza e iva):

CREDITORE	IMPORTO	NOTE
OCC - GESTORE CRISI	2.683,63 €	L’importo potrà essere rideterminato sulle risultanze successiva all’istanza OCC
ADVISOR avv. Contegno	3056,86 €	Vedasi prospetto in allegato
Totale	5.740,49 €	

4. Attivo liquidabile: beni in proprietà del sovraindebitato

Breve premessa: il sig. Cossu è titolare di diploma di ragioniera, ed è dipendente (qualifica operaio specializzato) presso la BISTOLFI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ (C.F. e P.IVA 00834470098), con sede in Cairo Monte Notte, Strada Curagnata n. 39, società che si occupa di “magazzinaggio e custodia”. L’esponente è coniugato (dal 03.09.20216) con la sig.ra Obinu Giulia (C.F. BNOGLI92T61D969G), nata a Genova (GE), il 21.12.1992, dipendente presso la ditta Biggi di Biggi Gabriella e Marengo Snc, corrente in Mallare (SV). Dall’unione matrimoniale è nata in Savona (CN), il 05.07.2018, la figlia dell’esponente Cossu Anastasia Elvira (C.F. CSSNTS18-

L45I480F): in età scolare. Il sig. Cossu risulta essere invalido civile al 50% in quanto affetto da "cardiopatia ischemica rivascolarizzata con FEVS conservata" (cfr. doc. 9).

Il sovraindebitato, unitamente alla moglie, ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto prima casa con UNICREDIT BANCA S.P.A. della durata di anni 30, importo erogato € 90.000,00, con rata mensile pari ad € 357,95.

Il sig. Cossu Stefano è figlio unico, e risulta essere intestatario dei seguenti immobili:

DESCRIZIONE	QUOTA	STIMA	NOTE
Alloggio in Cairo Montenotte	1/2 in quanto il bene è cointestato con la moglie	Complessivi € 108.000 e così pro quota € 54.000,00	Stima parametrata al mutuo concesso (in genere pari all'80% del valore del bene)
Alloggio in Cairo Montenotte (ereditato)	100%	Tra i 27.000 ed i 30.000 €	Valore medio € 28.500,00

Il sig. Cossu è inoltre titolare del veicolo Peugeot (targato GA250EJ) immatricolato nel 2008 e dal valore stimato di circa € 500,00, nonché di un veicolo FIAT Punto (targato CW305EX) del valore stimato di circa € 500,00.

Il sig. Cossu potrà mettere a disposizione della massa dei creditori l'immobile ereditato ed in piena proprietà oltre alla quota in comproprietà della casa coniugale.

5. Situazione attuale del sig. Cossu

Il sig. Cossu Stefano è parte del nucleo familiare così composto:

- Cossu Stefano;
- Obinu Giulia (C.F. BNOGLI92T61D969G), nata a Genova (GE), il 21.12.1992, coniuge in regime di separazione dei beni;

- Cossu Anastasia Elvira (C.F. CSSNTS18L45I480F), nata a Genova (GE) il 05.07.20218.

La famiglia risulta residente in Cairo Montenotte in via Madonna del Bosco n. 10 - interno19.

Così come da stato di famiglia (**Allegato n.8**)

Le spese per il nucleo familiare risultano essere le seguenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	NOTE
Spese alimentari	600,00 €		
Utenze	150,00 €		Elemento variabile
Riscaldamento	225,00 €		Stufa a pellet da ottobre ad aprile
Mensa scolastica	90,00 €		
Sport figlia	45,00 €		
Mutuo 1° casa	360,00 €		
Spese varie figlia	200,00 €		
Spese varie familiari	200,00 €		
Carburante	200,00 €		
RC auto		500,00 €	
TARI		200,00 €	
Bolli auto		300,00 €	
Manutenzione ordinaria auto		500,00 €	
Spese mediche		424,00 €	
Totale	2.070,00 €	1.924,00 €	Complessivo annuo dei due valori: (2070 x 12)+ 1924=26.764,00

Il calcolatore della soglia di povertà assoluta fornito dall'Istat riporta quali ultimi dati utili quelli relativi all'anno 2023; lo scrivente ha effettuato il calcolo per il caso in esame con i seguenti parametri: piccolo Comune della Liguria di un nucleo fa-

migliare composto da due adulti ed una bambina (con età inferiore ad anni 11).

Con il calcolatore aggiornato al 2023 la soglia di povertà assoluta viene stabilita in € 1.485,47.

Si può pertanto riferire al caso specifico non vi è una soglia di povertà assoluta vicina agli € 1.485,00.

Attualmente i redditi disponibili per la famiglia risultano i seguenti:

MEMBRO DELLA FAMILGIA	IMPORTO RE-TRIBUZIONE MENILE	IMPORTO RE-TRIBUZIONE ANNUA	PERCENTULE SPESE SOSTENUTE	NOTE
Cossu Stefano	1.334,00 €	17.342 €	50%	Reddito da lavoro dipendente
Obinu Giulia	1.300,00 €	17.290 €	50%	Reddito da lavoro dipendente
Totale	2.634,00	34.632,00 €		Reddito da lavoro dipendente

Alla luce di quanto sopra, il residuo disponibile per la liquidazione limitatamente al sovraindebitato, risulta pari ad € 3.960,00 annui (reddito 17.342,00 € meno quota spese - il 50% di 26.764,00 € ovvero 13.382,00 €).

Di seguito vengono espone le attività potenzialmente realizzabili:

DESCRIZIONE	VALORE STIMATO
Immobili	82.500,00 €
Parte residuale reddito	3.960,00 €
Autoveicolo	1.000,00 €
Totale attivo liquidabile	87.460,00 €

Il piano del consumatore ha natura concorsuale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024) e deve garantire ai creditori una soddisfazione nel rispetto della par condicio creditorum. Ai fini della presente procedura il sig. Cossu

auspicherebbe la vendita dell'immobile pervenutogli per successione ereditaria del padre, ponendo il ricavato nella massa creditoria. Nel contempo l'impiego del-

1. Modalità di vendita:

- Tramite procedure competitive
- Con adeguate forme di pubblicità
- Sulla base di stime condivise con l'OCC
- Assicurando la massima informazione e partecipazione degli interessati

2. La Tempistica prevista:

- Avvio delle procedure di vendita: entro 6 mesi (stimati) dall'omologa
- Termine stimato per il completamento: entro 24 mesi (stimati) dall'avvio

3. Gestione del ricavato:

Come evidenziato dalla Cass. Civ., Sez. I ordinanza n. 22900 del 27 luglio 2023 il ricavato della vendita dovrà essere gestito secondo i seguenti criteri:

- a) Costituzione di una massa attiva separata
- b) Distribuzione ai creditori secondo il seguente ordine:

- Spese della procedura
- Creditori ipotecari secondo il grado
- Creditori privilegiati
- Creditori chirografari

4. Convenienza della vendita:

La convenienza della vendita è supportata (vedasi Tribunale civile Bari sentenza n. 142 del 22 settembre 2023) da:

- Valore di mercato dell'immobile superiore al debito ipotecario
- Possibilità di soddisfare anche i creditori chirografari
- Eliminazione degli oneri di gestione e manutenzione dell'immobile

5. Controllo dell'OCC: come previsto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 27547 del 28 ottobre 2019),

l'OCC dovrà:

- Vigilare sulla procedura di vendita
- Verificare la correttezza delle operazioni
- Controllare la distribuzione del ricavato
- Relazionare periodicamente al giudice

6. Effetti della vendita:

- Cancellazione delle formalità pregiudizievoli
- Liberazione dell'immobile (se occupato)
- Distribuzione del ricavato secondo il piano

7. Gestione dell'eventuale residuo attivo:

- Destinazione ai creditori chirografari
- Eventuale accelerazione dei pagamenti previsti dal piano

8. Valutazione di fattibilità:

La vendita dell'immobile e la gestione del ricavato appaiono fattibili in quanto:

- Il valore dell'immobile è congruo rispetto al mercato
- Le modalità di vendita garantiscono la massima realizzazione
- La distribuzione del ricavato rispetta le cause di prelazione
- Il piano prevede una gestione trasparente e controllata delle somme

10. Conclusioni sulla vendita:

La liquidazione dell'immobile, così come strutturata nel piano:

- Rispetta i diritti dei creditori
- Garantisce la massima soddisfazione possibile
- È sottoposta a adeguati controlli
- Contribuisce al superamento della crisi da sovraindebitamento,

la parte residuale del reddito verrebbe posta a garanzia del regolare pagamento del mutuo ipotecario (relativo all'immobile in cui risiede il nucleo familiare del sovraindebitato). In ossequio ad attenda giurisprudenza (cfr., tra le varie, Tribunale civile di Catanzaro sentenza n. 15 del 5 giugno 2023) la vendita deve essere effettuata:

6. Atti di d'imposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Dall'analisi della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni raccolte, non risulta che il sig. Cossu Stefano abbia compiuto degli atti dispositivi in frode negli ultimi cinque anni.

7. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Il sovraindebitato ha regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi negli ultimi 3 anni.

8. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

In ossequio all'art.269 CCII la presente relazione deve esporre le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Nel caso di specie, l'indebitamento è stato causato principalmente dalla dipendenza dal gioco d'azzardo (ludopatia) del debitore. Tale circostanza rappresenta una patologia comportamentale che ha portato il debitore ad assumere obbligazioni in modo compulsivo e non razionale.

Secondo attenta giurisprudenza (vedasi - tra le varie -Corte d'appello civile Milano sentenza n. 2457 del 24 luglio 2023), la valutazione della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni deve considerare se il debitore abbia contratto debiti in modo proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

Nel caso specifico, la ludopatia ha compromesso la capacità del debitore di valutare razionalmente l'assunzione delle obbligazioni, portandolo a contrarre debiti in modo non proporzionato alle proprie capacità economiche.

Occorre dunque analizzare il rapporto tra sovraindebitamento e ludopatia nel sistema giuridico italiano, evidenziando gli aspetti più rilevanti per la gestione di queste situazioni.

1. Inquadramento della Ludopatia come Patologia

La Corte Costituzionale, (cfr. Corte Cost., sentenza n. 54 del 29 marzo 2024) ha riconosciuto che la "dipendenza da gioco d'azzardo" (ludopatia) costituisce un vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile per certi versi alla tossicodipendenza e all'alcoolismo. La patologia ha riflessi significativi su:

- Capacità intellettive
- Capacità lavorative
- Capacità relazionali
- Economie personali e familiari

2. Rilevanza nel Sovraindebitamento

Secondo il CCII (art. 2), il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore. Nel caso di ludopatia, emergono alcuni aspetti specifici:

a) Valutazione della Meritevolezza:

- La ludopatia, in quanto patologia certificata, può essere considerata una causa non imputabile a colpa grave del debitore
- È necessario valutare l'assenza di atti in frode ai creditori
- Va considerata la collaborazione del debitore nel fornire documentazione completa

b) Accesso alle Procedure:

Secondo l'art. 283 CCII, anche il debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità può accedere all'esdebitazione, purché:

- Sia meritevole
- Non abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei 5 anni precedenti
- Non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte

3. Aspetti Peculiari della Ludopatia nel Contesto del Sovraindebitamento

La giurisprudenza ha elaborato alcuni principi importanti:

a) Capacità di Intendere e Volere:

Come evidenziato dalla Suprema Corte (vedi Cass. Pen., Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21933 del 22 maggio 2023), la ludopatia può incidere sulla capacità di volere, ma non necessariamente la esclude del tutto, specialmente quando:

- Il soggetto mantiene stabili relazioni familiari e lavorative
- Conserva cognizione della portata legale delle proprie azioni
- Dimostra capacità di programmazione nelle proprie azioni

b) Valutazione della Situazione Complessiva:

La Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 6607 del 16 febbraio 2023) ha stabilito che non si può negare a priori un rapporto di compatibilità tra la condizione ludopatica e le azioni del soggetto, essendo necessario valutare:

- Le connotazioni nosografiche della patologia
- Il rapporto eziologico tra la patologia e le azioni compiute
- L'intensità del disturbo nel caso specifico

4. Misure di Protezione e Recupero

Per una gestione efficace del sovraindebitamento causato da ludopatia, è importante:

a) Piano Terapeutico:

- Prevedere un percorso di cura della ludopatia
- Implementare misure di prevenzione della recidiva
- Monitorare l'andamento del trattamento

b) Gestione Patrimoniale:

- Valutare l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno
- Implementare misure di controllo sulla gestione del patrimonio
- Prevedere meccanismi di protezione per il nucleo familiare

5. Conclusioni

La ludopatia nel contesto del sovraindebitamento richiede un approccio multidisciplinare che tenga conto:

- Della natura patologica del disturbo
- Della necessità di proteggere sia il debitore che i creditori
- Dell'importanza di un percorso terapeutico parallelo alla gestione della crisi
- Della valutazione caso per caso della meritevolezza e della capacità di gestione patrimoniale

Sul punto di evidenza che:

Quanto al **c.d. merito creditizio** (da una valutazione *ex ante*) si evidenzia che le obbligazioni assunte (ed in particolare i finanziamenti) erano perfettamente in linea con le capacità economiche della famiglia del sovraindebitato. Ciò postula che la principale causa di indebitamento è la predetta ludopatia. Quest'ultima avrebbe compromesso la capacità del sig. Cossu ad estinguere debiti.

Il sig. Cossu risulterebbe - nel 2022 - partecipò ad alcuni incontri con il Ser.D, inoltre (in accordo con la moglie) ha tolto il bancomat e limitata la disponibilità di denaro.

Pertanto, se non vi fosse stata la ludopatia (nella accezione di cui sopra) il sig. Cossu avrebbe assolto regolarmente i propri debiti.

Da ciò si evince un comportamento diligente giustificativo della meritevolezza in ordine alla presente procedura.

9. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.

Lo scrivete (come già anticipato al paragrafo 2), ha verificato che non sono stati effettuati atti dispositivi negli ultimi cinque anni. Dalla verifica effettuata sui documenti prodotti è emerso che il sovraindebitato ha onorato, più o meno regolar-

mente, i propri debiti correnti, fino ad oggi. Gli unici debiti contratti nel quinquennio non del tutto onorati riguardano:

-Istituti di credito e finanziarie

Il sig. Cossu non risulta aver subito protesti negli ultimi 5 anni (**Allegato n. 2**)

10. Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Dalle verifiche effettuate e dall'analisi della documentazione messa a disposizione, la scrivente non ha rilevato l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

11. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Di seguito si fornisce l'elenco della documentazione ricevuta dal debitore e dai suoi consulenti, nonché gli ulteriori documenti acquisiti dalla scrivente:

1. Elenco creditori e informazioni situazione;
2. Documenti di identità;
3. Stato di famiglia;
4. Busta paga;
5. Libretto di circolazione;
6. Modelli 730 anni 2020, 2021, 2022;
7. Comunicazioni periodiche Younited credit;
8. Conteggio estinzione anticipata:CIT20220412CN0I4KC;

9. Documento di sintesi 31.12.2022 CIT202109281665KH2;
10. Conteggio per estinzione CIT202109281665KH2;
11. Documento di sintesi 31.1.2022 CIT202009142IWXCNL;
12. Conteggio per estinzione CIT202009142IWXCNL;
13. Agos Contratto di finanziamento;
14. Agos documento di sintesi;
15. Agos cessione del credito;
16. Intesa San Paolo dettaglio piano di ammortamento;
17. Agos rendiconto cessione del quinto;
18. Visura catastale;
19. Lettera INTESA SANPAOLO per consistenza conto Sergio Cossu;
20. Informativa sulla privacy;
21. Quietanza bonifico.
22. Riepilogo spese familiari.
23. Verbale di riconoscimento invalidità civile;
24. Prospetto polizza Intesa San Paolo.
25. Corrispondenza telematica Gestore OCC creditori.

Lo scrivente ha esaminato la documentazione ritenendola completa ed attendibile.

12. Giudizio sulla fattibilità del piano

Quanto alla fattibilità del piano che prevede la messa a disposizione del ricavato dell'abitazione non principale si evidenzia quanto segue anche alla luce della con-

solidata giurisprudenza (sul punto Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 34150 del 23 dicembre 2024) ,è possibile prevedere una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti privilegiati purché sia garantita ai creditori la possibilità di esprimersi sulla convenienza.

Il piano proposto prevede:

- Mantenimento dell'abitazione principale, mediante la vendita dell'immobile ereditato;
- Pagamento dilazionato del mutuo ipotecario;
- Falcidia parziale del debito chirografario;
- Durata complessiva: entro 5 anni;

La fattibilità del piano è supportata da:

- Stabilità del reddito da lavoro dipendente;
- Percorso terapeutico in corso per la ludopatia;
- Regime di separazione dei beni che tutela il patrimonio del coniuge;
- Presenza di una figlia che rafforza la motivazione al risanamento.

13. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

La convenienza in disamina è da valutarsi considerando anche l'accesso ai redditi futuri (cfr. Tribunale di Catanzaro sentenza n. 15/2023).

Il piano risulta più conveniente dell'alternativa liquidatoria in quanto:

- Consente il mantenimento dell'abitazione principale evitando costi sociali;
- Garantisce una soddisfazione maggiore per i creditori attraverso l'impiego dei

redditi futuri;

- Evita i costi e i tempi di una procedura liquidatoria;
- Permette il recupero sociale e familiare del debitore.

14. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto Gestore della Crisi ritiene che:

- Le cause del sovraindebitamento siano riconducibili a una patologia certificata;
- Non emergano comportamenti in frode ai creditori;
- La documentazione sia completa e attendibile;
- Il piano sia fattibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
- Sussistano le condizioni per l'omologazione del piano.

L'esponente, ringraziando per la fiducia accordata, rimane a disposizione dell'On.le Tribunale di Savona, dell'Ill.mo Giudice Delegato e dell'OCC c/o ODCEC di Savona.

Con osservanza.

Allegati:

- 1) Lettera di incarico e nomina gestore della crisi OCC del 5 dicembre 2023,
- 2) Interpello creditori, CAI e CRIF;
- 3) Attestazione Ag. Entrate di assenza di debiti tributari;
- 4) Determinazione compenso OCC;
- 5) Preventivo Advisor avv. Contegno;

6) Visura agenzia del territorio Cossu Stefano;

7) Libretti di circolazione e visura tinexta;

8) Certificati anagrafici;

9) Dichiarazioni dei redditi Cossu;

10) Modello 730/23;

11) Modello 730/24;

12) Modello 730/2025.

Fossano (CN), 04.09.2025

Il Gestore avv. Mattia Manti